

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

# NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

### REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

#### **INDICE**

#### TITOLO I

# NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA		•
Articolo 1 – Definizioni	pag.	3
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE		
Articolo 2 – Tipologie di mercato	pag.	3
Articolo 3 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	pag.	4
Articolo 4 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	pag.	4
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI		
Articolo 5 – Sistema autorizzatorio	pag.	5
Articolo 6 – Disponibilità dei posteggi	pag.	5
Articolo 7 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag.	6
Articolo 8 – Autorizzazioni di tipo a)	pag.	7
Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo b)	pag.	8
Articolo 10 – Registro per le autorizzazioni	pag.	8
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI		
Articolo 11 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	pag.	9
Articolo 12 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	pag.	
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 13 – Autorizzazioni temporanee	pag.	10
Articolo 14 – Superficie e dimensione dei posteggi	pag.	10
TITOLO II		
REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI		
PARTE VI- PREMESSA		
Articolo 15 – Aree di mercato e zone di vendita	pag.	10
Articolo 15 – Arec di increato e zone di vendita  Articolo 16 – Disciplina generale dei mercati	pag.	11
Three to Biselphia generale del mercani	Pus.	11



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO		
Articolo 17 – Tipologia	pag.	11
Articolo 18 – Estremi dell'atto di istituzione	pag.	
Articolo 19 – Sospensione e trasferimento temporanei	pag.	11
PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO		
Articolo 20 – Orario di mercato	pag.	11
Articolo 21 – Modalità di accesso degli operatori	pag.	
Articolo 22 – Circolazione pedonale e veicolare	pag.	
PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	1 0	
Articolo 23 – Concessione del posteggio	pag.	12
Articolo 24 – Subingresso nel posteggio	pag.	
Articolo 25 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	pag.	
Articolo 26 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	pag.	
Articolo 27 – Registro degli operatori sui mercati	pag.	
Articolo 28 – Modalità di registrazione	pag.	
Articolo 29 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione nell'esercizio dell'attività	pag.	
Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio	pag.	
Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	pag.	
Articolo 32 – Scambio di posteggio	pag.	18
Articolo 33 – Migliorie e ampliamenti di lieve entità	pag.	18
PARTE X – MODALITA' DI VENDITA		
Articolo 34 – Obblighi dei venditori	pag.	19
Articolo 35 – Attrezzature di vendita	pag.	
Articolo 36 – Collocamento delle derrate	pag.	
Articolo 37 – Divieti di vendita	pag.	20
Articolo 38 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	pag.	20
Articolo 39 – Atti dannosi agli impianti del mercato	pag.	20
Articolo 40 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	pag.	
Articolo 41 – Furti e incendi	pag.	21
PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO		
Articolo 42 – Preposti alla vigilanza	pag.	21
Articolo 43 – Delegati o Commissione di mercato	pag.	21
PARTE XII – DISPOSIZIONI VARIE		
Articolo 44 – Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore / Hobbisti	pag.	22
PARTE XIII – NORME FINALI		
Articolo 45 – Tasse e tributi comunali	pag.	23
Articolo 46 – Sanzioni	pag.	
Articolo 47 – Norme finali	pag.	
Articolo 48 – Entrata in vigore del Regolamento	pag.	



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

#### TITOLO I NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

#### PARTE I - PREMESSA

#### Articolo 1 – Definizioni

Agli effetti delle presenti norme, si intende:

- per "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- per "autorizzazione di tipo a)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni;
- per "autorizzazione di tipo b)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché n forma itinerante.

#### PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### Articolo 2 – Tipologie di mercato

- 1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
  - Area mercatale
  - Area per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche.
- 2. L'attività di vendita che si svolge sulla suddetta area potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.
- 3. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

#### Articolo 3- Esercizio del commercio ambulante itinerante



#### PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs 114/98.
- 2. Il commercio itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree o zone:
  - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
  - sotto i portici
  - ad una distanza inferiore a mt. 500 dall'ingresso del Cimitero e dai luoghi di culto
  - ad una distanza inferiore a mt. 500, in linea d'aria, dal perimetro delle aree mercatali nelle giornate di svolgimento del mercato
  - nelle sotto indicate aree:
    - \* p.za Della Repubblica
    - \* via Vittoni
    - \* via Sempione
    - \* c.so Italia
    - \* via Domodossola
    - \* p.za Motta
- 3. L'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può sostare nello stesso punto per non più di un'ora.
- 4. Le soste degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri tra più esercenti o per successivi spostamenti.
- 5. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
- 6. I commercianti su area pubblica che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e comunque entro la fascia oraria 08,00 20,00, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
- 7. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### Articolo 4 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

- 1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro imprese possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa comunicazione, al comune dove ha luogo l'azienda di produzione, può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- La comunicazione di cui al comma 1, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 3. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D.Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
- 4. Sono definiti prodotti agricoli non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, di cui all'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico commerciale.
- 5. Gli operatori sono altresì tenuti a comunicare al Comune le variazioni intervenute nei dati e nelle condizioni già oggetto di precedente comunicazione, entro 10 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. La comunicazione presentata in Comune presuppone da parte del dichiarante l'accettazione incondizionata degli accertamenti da parte del Comune circa il contenuto della dichiarazione, anche direttamente presso la sede aziendale.
- 6. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
- 7. Agli agricoltori si applicano, per quanto compatibili per l'esercizio della vendita nelle aree mercatali, le stesse norme previste dal presente regolamento per gli altri operatori su area pubblica.

#### PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

#### Articolo 5 – Sistema autorizzatorio

- 1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
- 2. Il Responsabile del Servizio rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
- 3. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

#### Articolo 6 – Disponibilità dei posteggi

- 1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. Per gli agricoltori verrà rilasciata esclusivamente la concessione decennale.
- 2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.



#### PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
  - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
  - L'elenco dei posteggi disponibili;
  - Il numero che li identifica:
  - L'esatta collocazione di ciascuno;
  - Le dimensioni e la superficie;
  - Il settore merceologico di appartenenza (Titolo III, Capo I, Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32 2642);
  - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
  - L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
- 4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
- 5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

#### Articolo 7 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
- 2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
  - Ufficio competente alla gestione della pratica;
  - Oggetto del procedimento;
  - Persona responsabile del procedimento;
  - Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
  - Termine di conclusione del procedimento.
- 3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
- 4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
- 5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
- 7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
- 8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
- 10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

#### Articolo 8 - Autorizzazioni di tipo a).

- 1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 33 del presente Regolamento.
- 2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
- 3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti-banco. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
- 4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
  - Il numero dell'area mercatale;
  - Il numero del posteggio;
  - Il settore o i settori merceologici;
  - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  - In caso di posteggio a destinazione specifica, il richiedente, deve altresì allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva attestante di essere a conoscenza che il posteggio è a destinazione specifica e che pertanto, è soggetto al vincolo di esporre per la vendita solo ed esclusivamente la tipologia merceologica designata.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
- 6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
- 7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 7.
- 8. Ai titolari di posteggi a destinazione specifica non può essere concessa l'aggiunta di settore.
- 9. Le disposizioni procedimentali del presente articolo e dei precedenti articoli 6 e 7 si applicano, in quanto compatibili, agli agricoltori, nel rispetto dei criteri previsti nel Titolo III, capo II n. 1. Lett. e) dei Criteri Regionali.

#### Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo b)

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
- 2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale, a manifestazioni mercatali ed extramercatali.
- 3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
- 4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
- 5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

### Articolo 10 - Registro per le autorizzazioni

- 1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
  - le generalità del titolare;
  - l'indirizzo di residenza;
  - il tipo di autorizzazione;
  - il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
  - il numero del posteggio assegnato all'operatore e la tipologia merceologica;



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- il codice fiscale;
- la partita I.V.A
- volturazione del titolo autorizzativo per trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda con annotazione della data di cessazione e del nuovo titolare;
- cessazione dell'attività con annotazione della data;
- sospensione conseguente la violazione di legge o regolamenti.

#### PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

#### Articolo 11 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

- 1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- 2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
- 3. Il numero dei posteggi riservati agli agricoltori sarà del venti per cento del totale dei posteggi del settore alimentare arrotondato per difetto.
- 4. ai sensi della vigente normativa regionale, la Giunta Comunale viene delegata per l'adozione di apposito e specifico atto di individuazione e delimitazione dell'area mercatale nonché per la definizione del numero e delle relative dimensioni dei posteggi, distinti per tipologia merceologica.

#### Articolo 12 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 17, del D.Lgs 114/98 e dell'art. 4, comma 1 – lettera a), della D.C.R. 626-3799 del 01.03.2000, sono individuate le seguenti aree da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche:

sattora marcaologica no nostaggi

# P.za Motta:

arnconazione	giorno	σιαπο	senore merceologico	n posteggi		
settimanale	giovedì	dalle 7,00 alle 12,00	alimentare	2		
			non alimentare	1		
P.za Della Repubblica:						
articolazione	giorno	orario	settore merceologico	n° posteggi		
settimanale	venerdì	dalle 7,00 alle 12,00	alimentare	3		

orario

#### PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 13 – Autorizzazioni temporanee

aiorno

1. Il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
- 3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi saranno determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
- 4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno venti giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
- 5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della presente normativa, per quanto applicabili.
- 6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

#### Articolo 14 – Superficie e dimensione dei posteggi

- 1. La determinazione delle dimensioni di ciascun posteggio sarà effettuata ai sensi dell'art. 11 comma 4.
- 2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

#### TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

#### PARTE VI - PREMESSA

#### Articolo 15 – Area di mercato e zone di vendita

- 1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree determinate ai sensi degli articoli precedenti.
- 2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
- 3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

#### Articolo 16 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

#### PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

#### Articolo 17 - Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolgono nelle aree, così come individuate dall'articolo 12 delle Norme e direttive, si identificano come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

#### Articolo 18 - Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/1979.

#### Articolo 19 - Sospensione e trasferimento temporanei

- 1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
- 2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

#### PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

#### Articolo 20 - Orario di mercato

- 1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 28 comma 12° del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, fissa l'orario dei mercati comunali.
- 2. L'orario di vendita dell'area mercatale è così articolato:

Mercato del martedì:

dalle ore 6,30 alle ore 13,30 nel periodo dell'ora solare ( $1^{\circ}$  ottobre – 31 marzo); dalle ore 6,30 alle ore 13,30 nel periodo dell'ora legale ( $1^{\circ}$  aprile – 30 settembre);

- 3. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 2 ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 0,30 minuti dall'orario di chiusura delle vendite.
- 4. Gli operatori, titolari di posto fisso, devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro le ore 8,00.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 5. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato per un periodo non inferiore ai <sup>3</sup>/<sub>4</sub> dell'orario, pena il conteggio dell'assenza.
- 6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato e/o posticipato al giorno precedente.
- 7. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

#### Articolo 21 - Modalità di accesso degli operatori

- 1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
- 2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

#### Articolo 22 - Circolazione pedonale e veicolare

- 1. Nell'arco temporale compreso fra 30 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita e la fine della permanenza minima previsto per lo svolgimento dell'attività, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
- 2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

#### PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

#### Articolo 23 – Concessione del posteggio

- 1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.
- 3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
- 4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

#### Articolo 24 – Subingresso nel posteggio

- 1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
- 2. Nell'ipotesi di cessione, in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale, il cessionario, inoltra al comune, entro quattro mesi dalla stipulazione



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà con posteggio a destinazione specifica, il cessionario, deve altresì dichiarare di essere a conoscenza che il posteggio è a destinazione specifica e che pertanto, è soggetto al vincolo di esporre per la vendita solo ed esclusivamente la tipologia merceologica designata.

3. Nei posteggi a destinazione specifica per la vendita di frutta e verdura, la vendita delle merci potrà essere effettuata anche non in forma esclusiva, ma comunque prevalente.

#### Articolo 25 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

- 1. Il concetto di presenza valida ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o, comunque non assegnati, fa riferimento alla presenza fisica del soggetto che dimostri, di essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto, tale presenza ha diritto di essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, sempre che il mancato esercizio non dipenda dalla volontà dell'operatore ma discenda dall'impossibilità oggettiva, rilevata dal Comune, di occupare lo spazio pubblico.
- 2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
- 3. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
- 4. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8,30.
- 5. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - Più alto numero di presenze, nel biennio precedente, sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
  - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
  - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- 6. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
- 7. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza annuale per ciascun mercato.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 8. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
- 9. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
- 10. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
- 11. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
- 12. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
- 13. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.
- 14. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
- 15. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- 16. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
- 17. Per il settore degli agricoltori, l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata nel rispetto, nell'ordine, dei criteri di cui alla lett. e) comma 1 Capo II dei Criteri Regionali nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del minor numero di presenze sul mercato.
- 18. Le aree riservate per gli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore commerciale, nemmeno in spunta.
- 19. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.
- 20. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

#### Articolo 26 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

- 2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
- 3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
- 4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.
- 5. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo o di riorganizzazione di un mercato di nuova istituzione, verrà predisposta a cura del Comune un'apposita graduatoria degli operatori titolari di posteggio. Tale graduatoria sarà redatta secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data di rilascio della concessione originaria; nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi; a parità di data prevale il soggetto che vanta maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti 3) e 4).

#### Articolo 27 – Registro degli operatori sui mercati

- 1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
- 2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso il Comando di Polizia Municipale.
- 3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
  - le generalità del titolare;
  - la tipologia merceologica consentita;
  - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
  - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
  - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
  - la data di scadenza della concessione del posteggio.
- 4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

#### Articolo 28 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 41 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 21.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
- 3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
- 4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, nel limite massimo di giorni 60 (sessanta).
- 5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
- 6. Saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza per causa di malattia o gravidanza documentate esclusivamente con certificati medici prodotti o esibiti in originale.
- 7. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo (e solo in casi eccezionali) il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
- 8. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza al Comune.
- 9. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
- 10. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
- 11. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
- 12. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

#### Articolo 29 – Sostituzione del titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'attività

- 1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti, in regola con le norme previdenziali e fiscali, a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Il sostituto deve essere munito di apposita dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente.
- 2. Fuori dai casi indicati al comma precedente, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. L'atto di delega deve indicare periodo della sostituzione e motivazione, essere corredato di copia del documento d'identità del delegante e vistato per nulla-osta dal Comune.
- 3. Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra i quali si citano, a titolo di esempio: malattia, incidenti, gravi problemi familiari, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili, la cui durata non può comunque superare un mese. Non può considerarsi caso eccezionale il protrarsi della malattia a livello cronico o comunque prolungato oltre il mese, potendo, in tal caso, l'interessato organizzare la sua azienda in modo da dotarsi di dipendente o familiare coadiutore idoneo a sostituirlo ai sensi di legge. Non può essere considerato caso eccezionale l'assenza del titolare per ferie.
- 4. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell'attività.
- 5. Il possesso del veicolo del titolare del posteggio è dimostrato, laddove non sia possibile la verifica immediata e diretta degli organi di vigilanza, mediante l'esibizione della carta di circolazione.
- 6. Laddove venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, oltre alla applicazione delle sanzioni previste per la specifica violazione, al titolare non verrà conteggiata la presenza ed il posteggio dovrà essere abbandonato immediatamente.
- 7. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare di cui ai commi precedenti, si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti su area pubblica.

#### Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio

- 1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 26.
- 2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, il competente Servizio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

#### Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
- 2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell' autorizzazione.

#### Articolo 32 – Scambio di posteggio

- 1. Gli operatori non possono scambiarsi il posteggio di cui sono titolari se non con l'espresso consenso del Comune. L'istanza per lo scambio di posteggio deve recare la firma congiunta dei titolari. In caso di azienda in affitto, l'istanza deve essere sottoscritta dal proprietario e dall'affittuario.
- 2. Lo scambio di posteggio può essere autorizzato solo compatibilmente con le eventuali suddivisioni delle aree mercatali e le destinazioni specifiche dei posteggi.

#### Articolo 33 – Migliorie e ampliamenti di lieve entità

- 1. La concessione di miglioria avviene sulla base dei Criteri Regionali e nel rispetto della destinazione merceologica individuata dal Comune. Per le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione dei su detti Criteri (B.U.R.P. n. 15 del 11 aprile 2001), l'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione della domanda. Nella domanda, deve essere indicato a pena di inammissibilità, il numero di posteggio per il quale si chiede la miglioria. Nel caso di domande concorrenti, presentate cioè alla medesima data e per il medesimo posteggio, viene data priorità al soggetto con maggiore anzianità di presenza sul mercato. Le migliorie richieste dopo la data del 11 aprile 2001 non godono di trattamento prioritario rispetto all'emanazione del primo bando.
- 2. Si considerano ampliamenti di posteggio di lieve entità quelli che non superano il 10% della superficie del posteggio, intesi come tali anche l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico (es. tende, ombrelloni ecc.). Tali ampliamenti sono concedibili, per una sola volta per ciascun titolare, purché: non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi; non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti; non comportino problemi di traffico e di viabilità; non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato; nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica e purché il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.
- 3. Per ottenere un ampliamento di lieve entità, l'interessato dovrà presentare l'apposita domanda prevista ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 4. L'autorizzazione per ampliamento di lieve entità per l'occupazione con tende fisse o retrattili, e con ombrelloni non comporta modifica della superficie indicata nella concessione e nel titolo autorizzativo.

#### PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 34 – Obblighi dei venditori



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- 1. Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 2. Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato. Gli operatori si impegnano, nell'espletamento delle loro mansioni, a rispettare le vigenti norme sanitarie nazionali e regionali.
- 3. Gli operatori commerciali devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
- 4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti, come previsto dalle vigenti leggi.
- 6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
- 7. Il posteggio non deve restare incustodito.

#### Articolo 35 – Attrezzature di vendita

- 1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere, senza autorizzazione:
  - a) Dalla parte anteriore non oltre m. 1,00 dalla verticale del limite di allineamento;
  - b) Dalle pari laterali non oltre m. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento.
- 2. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.
- 3. E' vietato appendere le merci oltre la linea di confine. L'eventuale merce appesa ai sistemi di copertura, entro i predetti limiti, deve essere mantenuta ad un'altezza tale da non urtare gli avventori.
- 4. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
- 5. E' vietato l'utilizzo di bracieri a fiamma libera e comunque di qualsiasi attrezzatura per il riscaldamento non conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza. E' consentito, nel periodo invernale, l'utilizzo di stufe o apparecchiature similari, purché vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità. In particolare tali apparecchi dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere al pubblico di avvicinarsi e di venire a contatto con la fonte di calore.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

6. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

#### Articolo 36 – Collocamento delle derrate

- 1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
- 2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
- 3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

#### Articolo 37 – Divieti di vendita

- 1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
- 3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
- 4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
- 5. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 327/80.

#### Articolo 38 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
- 2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
- 3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

#### Articolo 39 - Atti dannosi agli impianti del mercato

- 1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
- 2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

#### Articolo 40 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

- 1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- 2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
- 3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

#### Articolo 41 - Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

#### PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO

#### Articolo 42 - Preposti alla Vigilanza

- 1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
- 2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
  - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
  - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
  - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
  - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
  - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

#### Articolo 43 - Delegati o Commissione di Mercato.

- 1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di tre delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori. Il rappresentante è eletto a maggioranza dei due terzi degli operatori del settore di appartenenza. In difetto di accordo, provvedono le associazioni di categoria più rappresentative.
- 2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
- 3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- 4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
  - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

- in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

#### PARTE XII – DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 44 – Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore / Hobbisti

- 1. Allo svolgimento di dette manifestazioni possono partecipare:
  - a) Artigiani del settore;
  - b) Soggetti non professionali che esercitano la vendita in modo occasionale;
  - c) Soggetti che vendano le opere di ingegno se collegabili alla manifestazione.
- 2. Le domande di partecipazione devono contenere i seguenti elementi:
  - a) Residenza anagrafica e recapito telefonico;
  - b) Indicazione della specializzazione di settore offerta e della superficie occupata;
  - c) Artigiani copia dell'iscrizione all'albo artigiani;
  - d) Soggetti non professionali dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
    - ✓ la condizione di venditori occasionali
    - ✓ la proprietà delle merci esposte per la vendita
    - ✓ possesso dei requisiti previsti dall'art 5 del D.Lgs 114/'98
    - ✓ la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art 10 della Legge 575/'65
    - ✓ di essere in regola con gli adempimenti fiscali.
  - e) Soggetti che vendono opere del loro ingegno dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
    - ✓ la condizione di venditori occasionali
    - ✓ la proprietà delle merci esposte per la vendita
    - ✓ possesso dei requisiti previsti dall'art 5 del D.Lgs 114/1998
    - ✓ la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art 10 della Legge 575/1965
    - ✓ di essere in regola con gli adempimenti fiscali.
- 3. Il posteggio non potrà mai rimanere incustodito.
- 4. Il posteggio non può mai essere sub-concesso a terzi.
- 5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danno verso terzi.
- 6. Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dalla manifestazione il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

#### PARTE XIII – NORME FINALI



PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

#### Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali

- Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
- 2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

#### Articolo 46 – Sanzioni

- 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs 114/98.
- 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/'98.
- 3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento per l'esercizio del commercio in forma itinerante è punito, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00 e con la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività.

#### Articolo 47 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

#### Articolo 48 – Entrata in vigore del Regolamento

I. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.